FAQ – Avviso “Le Marche per i giovani: sostegno all’imprenditorialità giovanile”

1. Con riferimento all’art. 3 dell’Avviso, e in particolare al punto 5, si chiede di chiarire quali titoli di studio siano da ricondurre alla categoria dei Diplomi di Tecnico Superiore rilasciati dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e quali, invece, rientrino nella categoria dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di distinguere correttamente le due tipologie di titoli ammissibili all’Avviso?

La distinzione fondamentale è che i Diplomi Tecnici Superiori, indicati nell’Avviso come rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), si riferiscono ai titoli conseguiti al termine di un percorso di alta specializzazione tecnologica presso un ITS Academy. Si tratta di un percorso di formazione successivo al diploma di scuola superiore, finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche specialistiche e al conseguimento del titolo di tecnico superiore.

I diplomi di scuola secondaria di secondo grado, invece, sono quelli conseguiti al termine dei percorsi di istruzione secondaria superiore presso licei, istituti tecnici e istituti professionali.

Pertanto, i diplomi triennali o gli attestati di qualifica professionale non rientrano tra i titoli indicati nell’Avviso.

---

2. Ho partecipato come socio a un’impresa già costituita. Posso presentare domanda?

Ai fini del requisito previsto dall’art. 3 dell’Avviso, non rileva esclusivamente l’apertura di una partita IVA individuale. La disposizione comprende anche il caso in cui il richiedente sia stato socio di un’impresa già costituita alla quale sia stata attribuita una partita IVA.

Pertanto, se tale situazione si è verificata nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, essa rileva ai fini della verifica del possesso del requisito previsto dall’Avviso.

---

3. Una precedente partecipazione in una società rileva anche se la società è rimasta inattiva e non ha mai esercitato effettivamente l’attività?

Sì. Ai fini del requisito relativo ai 12 mesi antecedenti la domanda, assume rilievo l’attribuzione della partita IVA, anche qualora l’impresa sia rimasta inattiva e non abbia concretamente esercitato l’attività economica.

---

4. Da quale data si calcolano i 12 mesi relativi a una precedente partita IVA?

Il periodo di 12 mesi viene verificato con riferimento alla **data di attribuzione della partita IVA**, indipendentemente dalla data di effettivo avvio dell’attività economica.

---

5. Se una società alla quale ho partecipato è attualmente in liquidazione, la precedente partecipazione continua a rilevare?

Lo stato di liquidazione della società non elimina, ai fini della verifica del requisito, la precedente attribuzione della partita IVA e l'eventuale partecipazione del richiedente alla società. La verifica deve essere effettuata con riferimento alle condizioni e al periodo temporale stabiliti dall'Avviso.

---

6. Posso partecipare mantenendo una partita IVA o un'impresa già costituita ma ancora inattiva?

No. Il progetto finanziato deve riguardare la costituzione di una **nuova impresa successivamente alla presentazione della domanda**. Non è quindi possibile utilizzare, ai fini del progetto, un'impresa o una partita IVA già costituita, anche se l'impresa risulta inattiva e l'attività non è mai stata effettivamente avviata.

---

7. È sufficiente essere disoccupati da almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda?

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti interessati dovranno essere in possesso di una DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) da almeno tre mesi e aver già sottoscritto un Patto di servizio. Per verificare la decorrenza formale dello stato di disoccupazione e la propria posizione rispetto alla stipula del Patto di Servizio, occorre fare riferimento al Centro per l'Impiego competente.

8**. Una collaborazione informale, senza contratto e senza partita IVA, è compatibile con il requisito della disoccupazione?**

La sola descrizione della collaborazione non consente di stabilire in via preventiva il possesso dello stato di disoccupazione. L'elemento da verificare è il possesso formale dello stato di disoccupazione previsto dall'Avviso; per la verifica della propria posizione occorre rivolgersi al Centro per l'Impiego competente.

---

9. È possibile presentare un progetto per avviare un'attività libero-professionale?

Sì. L'Avviso contempla tra i possibili beneficiari anche i **liberi professionisti e gli studi professionali, singoli o associati**. La nuova attività professionale e la relativa partita IVA devono essere avviate successivamente alla presentazione della domanda. Per le professioni regolamentate devono inoltre essere rispettati gli obblighi relativi all'iscrizione all'Ordine/Albo e alla relativa Cassa previdenziale o all'INPS.

---

10. Quando deve essere aperta la partita IVA relativa alla nuova attività?

La partita IVA relativa alla nuova attività deve essere aperta **successivamente alla presentazione della domanda**. In caso di ammissione al contributo, entro 60 giorni dal relativo decreto devono essere perfezionati gli adempimenti previsti dall'Avviso e trasmessa tramite SIFORM2 la documentazione richiesta, compreso il certificato di attribuzione della partita IVA.

---

11. È necessario aver già conseguito il titolo di studio richiesto alla data della domanda?

Sì. Il titolo di studio previsto dall'Avviso deve essere **già posseduto alla data di presentazione della domanda**. Pertanto, la semplice frequenza di un percorso ITS, senza avere ancora conseguito il relativo Diploma di Tecnico Superiore e in assenza di altro titolo previsto dall'Avviso, non soddisfa il requisito.

---

12. Sono previste indicazioni obbligatorie sulla dimensione del carattere o sull'interlinea dell'Allegato A2?

No. Non sono previste specifiche indicazioni relative alla dimensione del carattere o all'interlinea da utilizzare nella compilazione dell'Allegato A2.

---

13. Il totale degli investimenti e delle spese indicati nel progetto (Allegato A2) deve necessariamente essere pari a 20.000 euro?

No. Trattandosi di un contributo forfettario, il totale degli investimenti e delle spese di gestione previste non deve necessariamente coincidere con l'importo del contributo di 20.000 euro. Il piano può indicare qualsiasi importo, purché sia coerente con il progetto e sostenibile.

---

14. È previsto un apporto minimo di capitale proprio?

No. Non è previsto un apporto minimo di capitale proprio.

---

15. Posso allegare alla domanda un business plan più dettagliato rispetto all'Allegato A2?

È possibile allegare un business plan dettagliato come documentazione di supporto. Tuttavia, **il documento oggetto di valutazione da parte della Commissione è l'Allegato A2** previsto dall'Avviso.

---

16. Per ottenere il punteggio relativo al Programma GOL è necessario avere frequentato un corso di formazione?

Il punteggio aggiuntivo è riconosciuto ai candidati che, in stato di disoccupazione, abbiano stipulato un Patto di Servizio GOL e siano stati avviati a una misura di politica attiva prevista dal Programma GOL. Ai fini del punteggio sono valide: un corso di formazione oppure una misura LEP E, F, H o O, purché la misura risulti conclusa e posta nello stato «terminato».

---

17. Quali misure finanziate dal FSE/FSE+ possono essere considerate ai fini del punteggio premiale?

Tra le misure indicate a titolo esemplificativo rientrano:

- percorsi formativi finanziati dal FSE/FSE+;
- borse di ricerca;
- borse lavoro;

- tirocini finanziati nell'ambito delle programmazioni FSE/FSE+, compresi tirocini presso uffici giudiziari e botteghe scuola.

Ai fini del riconoscimento del punteggio, le misure devono risultare **concluse**.

---

18. Come può essere dimostrata la partecipazione a una misura di politica attiva finanziata dal FSE/FSE+?

Il richiedente può fare riferimento all'attestato rilasciato dall'ente attuatore a conclusione del percorso.

---

19. Ho conseguito il titolo di studio all'estero. È sufficiente per soddisfare il requisito previsto dall'Avviso?

No. Il solo possesso di un titolo di studio conseguito all'estero non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso del corrispondente requisito previsto dall'Avviso.

Il titolo deve essere corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, necessaria a consentire la verifica del valore e del livello del titolo conseguito e della sua corrispondenza al titolo di studio richiesto dall'Avviso.

A tal fine, il soggetto interessato deve essere in possesso della seguente documentazione, in relazione al titolo conseguito e alla normativa vigente:

- il titolo di studio conseguito all'estero;
- la relativa traduzione in lingua italiana;
- la legalizzazione o l'Apostille, ove previste;
- la documentazione idonea ad attestare il valore e il livello del titolo nel sistema di istruzione del Paese in cui è stato conseguito, quale, a seconda dei casi, la Dichiarazione di valore, il Diploma Supplement o altra documentazione idonea ai fini della verifica e del riconoscimento del titolo.

La documentazione sopra indicata è finalizzata a consentire la verifica della sussistenza del requisito richiesto dall'Avviso e sarà richiesta in sede di istruttoria o può essere allegata alla domanda di partecipazione all'Avviso.

---

20. La carica di amministratore della società è sufficiente a dimostrare l'impiego lavorativo del beneficiario?

No. La sola assunzione della carica di amministratore della società, anche se remunerata e accompagnata dall'iscrizione alla Gestione Separata INPS e dal versamento dei relativi contributi, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'impiego lavorativo del beneficiario nell'ambito dell'attività d'impresa finanziata.

L'art. 17 dell'Avviso distingue infatti il mantenimento della posizione del beneficiario nell'impresa dall'ulteriore obbligo, previsto alla lett. m), di «dimostrare l'impiego lavorativo del beneficiario» mediante il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

L'iscrizione alla Gestione Separata INPS e la relativa contribuzione, quando derivano esclusivamente dal compenso percepito in qualità di amministratore, attestano l'inquadramento previdenziale connesso all'esercizio della carica sociale, ma non comprovano, da sole, l'effettivo impiego lavorativo del beneficiario nell'attività d'impresa oggetto del progetto finanziato.

Pertanto, il beneficiario che riveste anche la carica di amministratore dovrà poter dimostrare un effettivo impiego lavorativo nell'attività d'impresa finanziata, in coerenza con quanto previsto dall'art. 17, lett. m), e con le finalità occupazionali dell'Avviso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale impiego potrà essere comprovato attraverso un rapporto distinto dalla mera carica di amministratore, quale:

- un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società beneficiaria, anche in qualità di socio lavoratore, risultante dalla relativa comunicazione obbligatoria (UNILAV) e dalla documentazione previdenziale;
- un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), ove compatibile con la natura e con le concrete modalità di svolgimento dell'attività, avente ad oggetto prestazioni effettivamente rese nell'ambito dell'attività d'impresa finanziata e distinte dalle funzioni esercitate in qualità di amministratore. Il rapporto dovrà essere formalizzato e adeguatamente documentato.

In ogni caso, la forma contrattuale utilizzata dovrà consentire di comprovare sia l'effettivo impiego lavorativo nell'attività d'impresa finanziata sia il versamento dei relativi contributi previdenziali obbligatori, secondo quanto previsto dall'Avviso.

---

21. Come verificare se la sede operativa ricade in un borgo storico delle Marche?

Ai fini dell'individuazione dei borghi storici occorre fare riferimento all'Elenco dei Borghi storici delle Marche e, in particolare, alla colonna "Denominazione Borgo".

- Qualora nella colonna "Denominazione Borgo" sia indicato l'intero Comune, il riferimento al borgo storico coincide con il territorio comunale;
- qualora, invece, sia indicata una specifica porzione del territorio, ad esempio "centro storico", una frazione, una località o altro ambito territorialmente individuato, solo tale area è ricompresa nel borgo storico, secondo la perimetrazione proposta dal Comune e recepita nell'Elenco.

In quest'ultimo caso, per verificare se la sede operativa indicata nella domanda ricada effettivamente all'interno del borgo storico, è necessario consultare la relativa perimetrazione, disponibile nella pagina della Regione Marche dedicata ai Borghi storici, consultabile al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Turismo/Borghi-storici#Naviga-i-Borghie